

CAPO II FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE DEI COMUNI CAPO II FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE DEI COMUNI

Art. 6 Funzioni e servizi dei Comuni

Art. 6 Funzioni e servizi dei Comuni

1. L'Unione dei Comuni esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni fondamentali:

a) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo

b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale

c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente

d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale

e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, nonché tutte le altre funzioni previste dalla normativa regionale in materia

f) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avviamento e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi

g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, IV co., della Costituzione

h) Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici

i) Polizia municipale e polizia amministrativa locale

2. L'effettivo esercizio decorre, per tutti i Comuni aderenti, dal 31-12-2012 per le funzioni e i servizi di cui alle lettere g) e i). Per le restanti funzioni e servizi di cui al comma 1, l'effettivo esercizio decorre dall'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che dispone in tal senso.

3. La modifica o cessazione in tutto o in parte delle funzioni e servizi elencati comporta revisione statutaria cui si applicano le procedure previste all'art. 42 del presente Statuto, salvo quanto disposto dall'art. 42, comma 5.

1. L'Unione dei Comuni esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni fondamentali:

a) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo

b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale

c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente

d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale

e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, nonché tutte le altre funzioni previste dalla normativa regionale in materia

f) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avviamento e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi

g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, IV co., della Costituzione

h) Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici

i) Polizia municipale e polizia amministrativa locale

l) **Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;**

l bis) Statistica.

c.1 bis) La decorrenza dell'effettivo esercizio della funzione lett. l bis) viene fissata, per tutti i Comuni aderenti, dalla data della delibera di Giunta dell'unione che prevederà le misure organizzative di attuazione da adottarsi entro la data di avvio del procedimento di concessione del contributo previsto dalla legge regionale";

2. L'effettivo esercizio decorre, per tutti i Comuni aderenti, dal 31-12-2012 per le funzioni e i servizi di cui alle lettere e), g) e i). Per le restanti funzioni e servizi di cui al comma 1, l'effettivo esercizio decorre dall'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che dispone in tal senso.

3. La modifica o cessazione in tutto o in parte delle funzioni e servizi elencati comporta revisione statutaria cui si applicano le procedure previste all'art. 42 del presente Statuto, salvo quanto disposto dall'art. 42, comma 5.

VECCHIA VERSIONE

CAPO VII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 42 Procedimento di revisione dello Statuto

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta al Consiglio dell'Unione che approva la proposta con la maggioranza prevista dalla legge per le modifiche statutarie degli Enti locali.
2. Il Presidente del Consiglio dell'Unione trasmette successivamente la proposta di modifica ai singoli Consigli comunali per la sua approvazione con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. I Comuni trasmettono all'Unione dei Comuni le deliberazioni approvate.
3. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta del Consiglio dell'Unione, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria. L'atto del Presidente deve contenere, in allegato, il testo dello Statuto coordinato con le modifiche. Il Presidente dell'Unione ne dispone la pubblicazione sul B.U.R.T. e l'inoltro al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'art. 6, commi 5 e 6, del D.Lgs. 267/2000.
4. La modifica statutaria entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo dell'ultimo provvedimento dei Comuni aderenti.
 5. Le modifiche da apportare a seguito dell'avvenuto recesso di un Comune dal vincolo associativo per una determinata funzione secondo l'art. 38 del presente Statuto, sono adottate a titolo ricognitivo dalla Giunta dell'Unione e trasmesse al Consiglio dell'Unione. Alla deliberazione di approvazione delle modifiche è allegato il testo coordinato dello Statuto.

NUOVA VERSIONE

CAPO VII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 42 Procedimento di revisione dello Statuto

1. Le modifiche statutarie, salvo quanto previsto dell'art. 25, comma 4, della L.R. n. 68/2011 e s.m.i. per le modifiche ricognitive, sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dell'Unione, previe deliberazioni conformi dei Consigli Comunali. La proposta di modifica è adottata dalla Giunta dell'Unione all'unanimità dei componenti ed è trasmessa ai Comuni: il Comune si esprime, con deliberazione del Consiglio approvata a maggioranza assoluta dei componenti, sul testo della proposta di modifica. La deliberazione del Consiglio comunale adottata con modifiche del testo o subordinata a condizioni non è valida per il procedimento di modifica statutaria. Le modifiche statutarie possono essere deliberate solo dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizione di legge. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio dell'Unione dei Comuni. La pubblicazione dello Statuto, a seguito delle modifiche statutarie, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell'Unione e riporta la data in cui le modifiche statutarie sono entrate in vigore.
2. L'Unione e i Comuni associati trasmettono alla Giunta Regionale l'atto di costituzione, lo statuto, le modifiche statutarie, le deliberazioni di recesso e di scioglimento, gli atti relativi alla composizione degli organi di governo e gli altri atti previsti dalla L.R. n. 68/2011 e s.m.i.. Salvo diversa previsione della L.R. n. 68/2011, gli atti sono trasmessi entro dieci giorni dalla loro esecutività."
3. *(soppresso);*
4. *(soppresso);*
5. Le modifiche da apportare a seguito dell'avvenuto recesso di un Comune dal vincolo associativo per una determinata funzione secondo l'art. 38 del presente Statuto, sono adottate a titolo ricognitivo dalla Giunta dell'Unione e trasmesse al Consiglio dell'Unione. Alla deliberazione di approvazione delle modifiche è allegato il testo coordinato dello Statuto.